

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

HUMANITAS – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia - Specialistica per lo Sviluppo e l'Adolescenza con sede legale in Roma in Via della Conciliazione 22, con codice fiscale 06282821005, riconosciuta dal MIUR, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, con D.M. del 16/03/2005 e con D.M. del 7/12/2005, rappresentata dal Rappresentante Legale nella persona del prof. Antonino Tamburello nato a Roma il 28/11/1946 C.F. TMBNNN46528H501K

E

La ASL n. 2 Gallura, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante" e/o ASL con sede legale in Via Bazzoni Sircana 2 – 2 A 07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda ospitante ASL n. 2 Gallura assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART.2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo I possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART.3

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 6

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia HUMANITAS assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

ART. 8

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e sarà rinnovabile mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le controversie saranno devolute al foro competente individuato ai sensi delle normative vigenti.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 64211972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 11

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Le spese di bollatura e registrazione sono a carico del soggetto promotore.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Rappresentante Legale
Scuola di Psicoterapia Humanitas
Prof. Antonino Tamburello

PER LA ASL N. 2 GALLURA
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

